



**COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO**

(Provincia di Livorno)

**CONCESSIONE EDILIZIA**

Registro Pratiche Edilizie Anno 1995 n. 160

**IL SINDACO**

Vista la domanda presentata in data 16.6.95 dal Soc. Solvay con sede in Rosignano Solvay via Piave, n. 6 registrata il 16.6.1995 al protocollo generale n. 17505 con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di nuova costruzione sottostazione elettrica sull'area distinto al catasto al foglio n. 86 particella n. 25-115-116-24-22-60 posta in Rosignano Solvay Loc. Mondiglio;

Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

Visto il parere dell'Unità Sanitaria Locale n. 580/95 in data 30.8.1995 e SPISLL 76/CE del 30.8.1995;

Visto il parere del Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici del 1.9.1995;

Visto il parere del Settore Urbanistica in data 1.8.1995;

Visto il parere n. 18 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 3.8.1995;

Visti i Regolamenti di edilizia, igiene e polizia urbana;

Visto il capo 4° del Tit. 2° della Lg. 17.8.42 n. 1150 e la Lg. 6.8.67 n. 765;

Vista la Legge 28.1.1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il deposito in atti degli elaborati di progetto per l'istallazione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 6.12.1991 n. 447, attuativo della Legge 5.3.1990 n. 46 a firma dell'Ing. Francesco Chierici de Gribaldi

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO  
PROVINCIA DI LIVORNO  
Servizio Urbanistica - Edilizia



Visto il nullaosta del il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. 9162(95)/176TURB/04 in data 2.10.1995;

Visto, in riferimento al deposito degli atti in ordine alla Legge 2.2.1974 n. 64 e L.R.T. n. 88/82 presso la Regione Toscana ufficio Genio Civile di Livorno, quanto indicato all'art. 6 del presente atto;

Visti gli atti in adempimento a quanto previsto dalla Legge 9.1.1989 n. 13, modificata dalla Legge 27.2.1989 n. 62, e dal D.M. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;

Vista la dichiarazione rimessa dall'Ing. Francesco Chierici de Gribaldi di conformità delle opere progettate resa ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge n. 13/89 ed ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.M. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;

Preso atto che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

## **D I S P O N E**

### **ART. 1**

#### **Oggetto della concessione**

Alla Soc. Solvay con sede in Rosignano Solvay via Piave, n. 6 è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori di nuova costruzione di sottostazione elettrica secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto, redatto da Ing.F.Chierici De Gribaldi.

### **ART. 2**

#### **Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lett. b); 9, 2° comma; 10 della Legge 28.1.1977 n. 10 è determinato nella misura di lire 26.783/mq. per l'urbanizzazione primaria e lire

9.584/mq. per l'urbanizzazione secondaria a norma della deliberazione della Giunta Municipale n. 1463 del 11.7.1989 e successiva n. 4 del 5 gennaio 1993.

Pertanto l'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria assomma a lire 23.303.974;

Il concessionario all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di lire 23.303.974 relativa agli oneri di urbanizzazione.

### ART. 3

#### **Obblighi e responsabilità del concessionario**

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data ed il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;



6) data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori, come stabilito nella presente concessione.

7) numero e data di deposito dei calcoli di cui alla Legge n. 64/74 secondo le disposizioni di cui alla L.R.T. n. 88/82.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefoni, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

E' altresì fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare le seguenti CONDIZIONI GENERALI:

1) Che con la presente concessione che si rilascia senza alcun pregiudizio dei terzi, non si intenda acquisito, da parte del richiedente, alcun diritto per opporsi, in qualunque caso o in qualsivoglia tempo, contro quelle disposizioni che al Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade antistanti, o per pretendere indennità, rinunciando ora per allora il concessionario a qualsiasi indennità, di forza anche previste da qualsivoglia legge o consuetudine in contrario;

2) che le abitazioni, sia di nuova costruzione, sia ampliate o trasformate, non possano essere abitate od usate se non dopo la concessione del permesso di abitabilità di cui all'art. 221 del T.U. Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265; detto permesso verrà concesso dopo che sarà constatata l'osservanza della presente concessione e l'esistenza dei requisiti igienici sanitari;

3) che i ponti di servizio, realizzati sia in oggetto che con ponteggi poggianti al suolo con cavalletti debbano avere la dovuta stabilità ed essere muniti dei necessari ripari onde evitare danni ed infortuni, di cui sarebbero responsabili il titolare della presente concessione o la ditta appaltatrice;



- 4) che ai ponti o sbarramenti interessanti spazi soggetti a pubblico uso siano collocati i prescritti segnali stradali sia diurni che notturni nonché nel rispetto degli artt. 20 e 21 del Codice della Strada in Vigore dal 1.1.1993;
- 5) che prima di porre mano al lavoro, il concessionario debba aver ritirato il permesso dall'Ufficio di Polizia Municipale la relativa autorizzazione o concessione di cui all'art. 21 del Codice della Strada in Vigore dal 1.1.1993 e pagata la relativa tassa di occupazione di suolo pubblico se dovuta;
- 6) che le costruzioni siano eseguite staticamente a perfetta regola d'arte, non ritenendosi responsabile l'Amministrazione dei sinistri che possano avvenire;
- 7) che per gli impianti igienici siano osservate tutte le norme del Regolamento Sanitario Comunale, del vigente regolamento di immissione nelle reti della fognatura nera, e le disposizioni vigenti emanate dal Ministero della Sanità;
- 8) che siano rispettate le condizioni di cui al precitato parere dell'Unità Sanitaria Locale di cui all'art.6 del presente atto.

#### ART. 4

##### **Opere in cemento armato**


Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della Legge 5.11.1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della precitata legge e detto collaudo dovrà essere vidinato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori od il costruttore attesti che nell'esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

#### ART. 5

##### **Termini di inizio e di ultimazione dei lavori**



I lavori debbono essere iniziati entro UN ANNO dalla data della presente concessione ed ultimati entro anni 3 dalla stessa data, con eventuale eccezione prevista al 3° comma dell'art. 4 della Legge 28.1.1977 n. 10.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;

- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

## ART. 6

### Prescrizioni speciali

Purche' venga rispettato quanto previsto dal Settore LL.PP. di questa Amministrazione come da Sua nota del 1.9.1995 che cosi' recita:

1) Venga separato il sistema di smaltimento delle acque luride da quello delle acque bianche;

2) Gli allacci degli scarichi dei servizi devono essere previsti sul collettore Comunale esistente su Via del Mondiglio e piu' precisamente nel pozzetto posto all'angolo di Via Oriani;

Si fa presente che i predetti scarichi dovranno essere realizzati con predisposizione idonea all'allacciamento al nuovo collettore in previsione sulla nuova strada di P.R.G. con transito ad est dell'insediamento. Quanto sopra per il rispetto di quanto prescritto dall'art. 15 della L.R.5/86

3) Venga prevista la sistemazione completa del tratto della Via Comunale del Mondiglio, compreso tra l'ingresso privato dell'insediamento e via delle Pescine con l'adeguamento alle previsioni di PRG.

Le opere inerenti i servizi necessari, nonchè tutti gli elementi di coòposizione dovranno essere concordati con questo Settore

Purché vengano pienamente rispettati i disposti di cui alla Legge 9.1.91 n. 10 abrogativa della Legge 30.4.1976 n. 373 per il contenimento dei consumi energetici.

Per tutti gli impianti di cui all'art. 1 della Legge 5.3.1990 n. 46 e del D.P.R. n.447 del 6.12.1991 dovranno essere forniti gli atti relativi secondo le disposizioni della legge stessa, ed in particolar modo i relativi certificati di conformità ai sensi dell'art.9 della medesima;

Purché vengano rispettati i disposti dell'Unità Sanitaria Locale come da Sua nota n. 580/95 del 30.8.1995 e SPISLL n. 76/CE del 30.8.1995;

Purché prima dell'inizio dei lavori venga rimessa all'Ufficio Tecnico Comunale l'attestazione di deposito degli elaborati tecnici presentati agli Uffici del Genio Civile, in conformità di quanto previsto dalla Legge 2.2.1974 n. 64 e L.R.T. 6.12.1982 n. 88, e degli elaborati inerenti alle opere in conglomerato cementizio od a strutture metalliche di cui alla Legge 5.11.1971 n. 1086.

Purché almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori venga effettuata, raccomandata A.R., apposita denuncia all'Ufficio del Genio Civile di Livorno nonché all'Ufficio Tecnico Comunale che questi avranno inizio e saranno eseguiti in conformità degli elaborati di progetto, rimessi ai rispettivi Enti.

Purché prima dell'esecuzione dei lavori relativi all'allaccio alla Fognatura Comunale sia ottenuta regolare autorizzazione presso i competenti uffici di questa Amministrazione.

Purché prima del rilascio del certificato di agibilità sia ottenuta l'autorizzazione allo scarico ai sensi della Legge n. 319/76 e Legge regionale n. 5/86;

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 14.6.1989 n.236, è fatto obbligo al concessionario di presentare, prima della richiesta di agibilità, perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la quale si dichiarerà che l'opera risulta conforme alle disposizioni di cui alla Legge n. 13/89 L. 62/89 e D.M.14.6.1989 n. 236.





Al termine dei lavori dovrà essere richiesto il sopralluogo per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità o conformità mediante la presentazione di un apposito modulo da ritirare presso l'ufficio

**WORK P.R.G. ZONA EDILIZIA DB**

L'Assessore alla Tutela del Territorio

(Sardi Enzo)

Enzo Sardi

Rosignano Marittimo, 24 Ottobre, 1995

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Baron

CODICE FISCALE :00089900492

Rosignano Marittimo, 31/10/95

CODICE FISCALE DEL PROGETTISTA: